

## Appello 05-01

La Giuria d'Appello riunita nelle persone di Giuseppe Meo (Presidente), Gian Franco Lodoli, Osvaldo Magnaghi, (membri), Giuseppe Russo ed Adolfo Villani (membri supplenti) con Fabio Donadono e Sergio Pepe (uditori) hanno assunto la seguente decisione sull'appello proposto dall'imbarcazione Classe IRC Gemini High Tech - ITA 14364 avverso la decisione adottata in data 16 gennaio 2005 con cui il Comitato delle Proteste della Regata West Liguria organizzata dallo Yachting Club Sanremo in esito alla protesta presentata da Gemini High Tech - ITA 14364 contro Dipende dal Vento ITA 2222 squalificava Gemini High Tech - ITA 14364.

Premetteva l'odierno appellante che durante l'avvicinamento alla boa n.3, a conclusione del lato di poppa da lasciarsi con le [mure a dritta](#), Gemini High Tech, con [mure a dritta](#), incrociava ITA 13850 ed ITA 2222, entrambe con [mure a sinistra](#) e con ITA 13850 in posizione avanzata rispetto ad ITA 2222. A seguito del richiamo alla voce di Gemini HighTech ITA 13850 orzava e dava acqua al Gemini High Tech mentre ITA 2222 poggiando tentava di inserirsi tra Gemini High Tech e la boa e, persistendo nella manovra finiva per investire con la propria prua l'estrema parte poppiera di Gemini High Tech provocando la rottura dell'antenna del GPS ed il distacco dello sfiato sullo specchio di poppa.

Il Comitato delle Proteste a seguito di regolare protesta presentata da Gemini High Tech ITA 13850 contro Dipende dal Vento ITA 2222 dava corso all'udienza nella contumacia del protestato regolarmente convocato e, accertati i fatti come descritti dal protestante, decideva di squalificare Gemini High Tech ITA 13850 poiché trattandosi di giro di boa regolato dalla Reg. [18](#) trova applicazione la definizione d'ingaggio anche a barche su mure differenti. Gemini doveva dare spazio alle altre due barche in forza della Regola [18.2 \(a\)](#) "e nel contempo mandava assoluta Dipende dal Vento ITA 2222 ai sensi della Reg. [14](#) in quanto non vi sono stati danni o lesioni importanti "

Avverso la suddetta decisione propone appello Gemini High Tech ITA 13850 affidandosi a tre ordini di motivi.

Con il primo motivo deduce che nel corso dell'udienza il Presidente del C.d.P. sarebbe incorso in irregolarità con grave vulnus del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio allorché pretese che soltanto un membro dell'equipaggio di Gemini potesse discutere ed illustrare la protesta e non anche il suo "difensore".

Con il secondo motivo lamenta un'errata applicazione della Reg. [18.2\(a\)](#), poiché Gemini era da considerarsi barca interna rispetto a Dipende dal Vento giacché aveva "virtualmente e geometricamente" già percorso un arco di 90 gradi che Dipende dal Vento stava ancora percorrendo, ed in più ulteriore arco di 90 gradi, in quanto proveniva da direzione perpendicolare rispetto ad ITA 2222. A tanto aggiungeva che al GEMINI doveva esser riconosciuto il diritto di acqua poiché entrata [libera dalla prua](#) nelle due [lunghezze dalla boa](#). Con il terzo ed ultimo motivo viene dedotta l'erronea applicazione da parte del C.d.P. della Reg. [14](#) che ha per presupposto l'esistenza di un "danno", non richiedendosi che lo stesso sia "grave" ovvero "importante".

Le [parti](#) ed il Comitato delle Proteste hanno fatto pervenire proprie osservazioni.

Procedendo nella disamina delle questioni proposte questa Giuria d'Appello osserva preliminarmente che non è stata commessa dal C.d.P. alcuna delle lamentate irregolarità nella conduzione dell'udienza poiché l'Appendice L (ora [Appendice M](#)) al Regolamento di Regata ISAF al punto [L.2](#) raccomanda al Presidente del C.d.P. di assicurarsi che: "sia presente soltanto una persona per barca (o parte) a meno che noti ci sia bisogno di un interprete".

Da ciò può agevolmente desumersi che per ciascuna barca non ammessa in udienza la presenza di più di una persona con la precisazione, contenuta in R.R. [63.3\(a\)](#), che nelle ipotesi come nel caso di specie di infrazioni della Parte 2, la stessa deve trovarsi a bordo al momento dell'incidente. Poiché l'imbarcazione GEMINI ha deciso di esser rappresentata dal Sig. Bressan soltanto allo stesso spettavano i diritti d'udienza previsti dal Regolamento di Regata e non ad altri soggetti; né può ritenersi ammissibile che il rappresentante dell'imbarcazione parte dell'udienza possa cambiare o essere sostituito nel corso della stessa, a meno che circostanze straordinarie non suggeriscano al C.d.P. di operare in tal senso. Né appare appena il caso di rilevare la parte può farsi assistere da un "difensore" poiché l'unica figura espressamente autorizzata a fornire supporto al rappresentante dell'imbarcazione è l'interprete e non altre giacché di esse non vi è esplicita menzione nel Regolamento di Regata.

Del pari infondato si appalesa il secondo motivo di gravame. Come risulta chiaramente dalla illustrazione, dell'incidente fornita in prime cure dall'odierno appellante Gemini High Tech - ITA 14364 e Dipende dal Vento ITA 2222 si sono avvicinate alla boa sottovento su mure opposte con rotte pressoché perpendicolari. A norma della definizione di [ingaggio](#), applicabile anche ad imbarcazioni su mure opposte allorché siano in procinto di passare boe od ostacoli (R.R. [18](#)) nessuna delle due poteva dirsi [libera dalla poppa](#) dell'altra poiché entrambe non si trovano dietro alla linea perpendicolare all'asse dello scafo passante per il punto più a poppavia dello scafo dell'altra.

Poiché le due imbarcazioni sono entrate tra loro [ingaggiate](#) nel [cerchio delle due lunghezze](#) a norma di R.R. [18.2\(a\)](#) occorre che GEMINI, imbarcazione esterna, desse [spazio](#) a Dipende dal Vento interna senza che rilievo alcuno possa assumere al riguardo l'angolo di rotazione che le imbarcazioni avevano compiuto o dovevano compiere per eseguire la manovra di girare la boa.

Neanche il terzo ed ultimo motivo di impugnazione appare meritevole di accoglimento.

L'odierno appellante si duole, nella sostanza, che il Primo Giudice avrebbe ommesso di considerare, ai fini dell'applicazione della Reg. [14](#) R.R. ISAF, che a causa del contatto Gemini High Tech aveva subito la rottura dell'antenna del GPS e di conseguenza la perdita di funzionalità di tutta la strumentazione elettronica di bordo ad essa collegata.

A tal riguardo sarà sufficiente osservare che detta circostanza fattuale viene dedotta per la prima volta nell'atto di appello giacché di essa non fatta menzione nella deposizione di udienza resa dal rappresentante del Gemini High Tech, il quale si limitava ad affermare, testualmente: "confermo la mancanza di gravi danni alla ns. imbarcazione da precludere la continuazione della regata".

Detta asserzione, il cui tenore letterale di per sé solo non autorizza a desumere che vi fossero danni di una qualsivoglia entità, (la negazione della sussistenza di danni gravi non implica in modo logicamente necessario l'affermazione dell'esistenza di danni di minore entità) se inserita nel generale contesto delle dichiarazioni rese del rappresentante del Gemini High Tech fuori e prima dell'udienza conferma la validità del convincimento del Giudice di Prime Cure secondo cui dall'incidente non sarebbero derivati danni rilevanti ai sensi e per gli effetti della Reg. [14](#) R.R. ISAF. Infatti, nelle osservazioni fatte pervenire a questa Giuria d'Appello, su cui non vi è specifica e puntuale contestazione da parte dell'appellante aldilà di una generica quanto inconsistente censura di contraddittorietà, il Presidente del C.d.P. riferisce che in occasione del deposito della protesta nella segreteria il Sig. Bressan, dietro esplicita richiesta dello stazzatore, dichiarava che il Gemini High Tech non aveva subito danni. Poiché la parte odierna appellante prima della adozione della decisione impugnata non ha lamentato di aver subito danni in conseguenza del contatto devono ritenersi tardive epperò inammissibili tutte le questioni sollevate nell'atto di appello sulle conseguenze del contatto con Dipende dal Vento e sulla esatta interpretazione della nozione di danno assunta dalla Reg. [14](#) R.R. ISAF.

Né appare appena il caso di rilevare incombeva sul C.d.P. l'obbligo di accertare ex officio la presenza e l'entità di eventuali danni che in ipotesi una, o entrambe le imbarcazioni, avessero subito a seguito del contatto atteso che, in base al principio dispositivo che ispira il Giudizio previsto dal Regolamento di Regata, il Giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti allegati e provati dalle parti.

Quanto alla censura secondo cui il Primo Giudice sarebbe incorso in errore allorché ha ritenuto di non dare applicazione alla Reg. [14](#) "in quanto non vi sono danni o lesioni importanti" laddove la Regola richiede soltanto la sussistenza di "danni" e non anche che gli stessi siano importanti", aldilà di forzose dispute terminologiche appare evidente, alla luce delle osservazioni fatte pervenire dal Presidente del C.d.P., che con l'impiego del termine importante " si sia voluto, in forma sintetica esprimere il concetto di "rilevante ai fini della Reg. [14](#)" secondo l'interpretazione che alla nozione di danno vien data nel Caso ISAF 19.

PQM

la Giuria d'Appello respinge il gravame e conferma la decisione impugnata.

Così deciso in Genova addì 8 luglio 2005

Il relatore ed estensore  
(Giuseppe Russo)  
Il Presidente  
(Giuseppe Meo)